

CONFERENZA NAZIONALE

# LA NUOVA FRONTIERA DEL BIOMETANO

Sviluppo, prospettive e opportunità per la lotta ai cambiamenti climatici e l'economia circolare in Italia



«Quadro Normativo: Biometano e Sottoprodotti»

Bologna  
6 febbraio 2017

*Sofia Mannelli*



**CHIMICA**  
**VERDE**  
**bio**net

*SEDI*

# Operativa e strategica: Arezzo





# «Quadro Normativo: Biometano e Sottoprodotti»



# Definizioni

- Il **biometano** è un gas che contiene almeno il 95% di metano ed è prodotto da fonti rinnovabili.
- **Biogas** sottoposto a un processo di purificazione e di upgrading, raggiunge la qualità del gas naturale e, rispettando le caratteristiche chimico-fisiche previste nelle direttive dell'AEEGSI, è idoneo alla successiva fase di compressione per l'**immissione nella rete del gas naturale**.
- **Reti del gas naturale** vanno intese:
  - -le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
  - -le altre reti di trasporto (reti private);
  - i sistemi di trasporto mediante carri bombolai;
  - - i distributori di carburanti per autotrazione sia stradali, sia a uso privato, compreso l'uso agricolo, anche non connessi alle reti di trasporto e distribuzione.

RETI

EXTRA-RETI

# Incentivazioni

- l'incentivazione del biometano è disciplinata dal **DM del 5 dicembre 2013**
- Sono previste tre tipologie di incentivazione per il biometano immesso nella rete del gas naturale, per 20 anni diverse, a

Tipologia della matrice organica in ingresso

Maggiorazione riconosciuta

Frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata

Sottoprodotti destinati alla produzione di carburanti o a fini energetici (art.33, comma 5-ter del D.lgs 28/11)

Alghe e materie di origine non alimentare indicate nella tabella 1.B del DM 6 luglio 2012

Sottoprodotti di cui alla tabella 1.A del DM 6 luglio 2012

1 CIC= 5 Gcal (double counting)

3. un incentivo monetario **per il biometano immesso nella rete del gas naturale e utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento** come previsto dal Decreto 6 luglio 2012..

# Riconversione da biogas a biometano

Se già in esercizio al 13 dicembre 2013:

- **il 40% degli incentivi spettanti all'analogo nuovo impianto** nel caso di immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale o di utilizzo in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- **il 70% dell'incentivo assegnato all'analogo nuovo impianto** nel caso di utilizzo nei trasporti, previa immissione nella rete del gas naturale.
- Nel corso della vita dell'impianto il produttore può modificare il regime di incentivazione prescelto per un **massimo di tre volte**, fatta salva la durata dell'incentivazione inizialmente fissata.

# Deliberazione 46/2015/R/gas

- Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva **le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale**, a cui i gestori di rete dovranno adeguare i propri codici di rete, e le **disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili all'incentivazione**.
- **Allegato A** contiene:

Dato l'obbligo di **standstill**, non è possibile **adottare nuove regole o norme tecniche** relative agli standard di qualità e agli standard relativi all'odorizzazione del biometano da immettere in rete e che, conseguentemente, si continua a fare riferimento **alle norme vigenti**, tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 11537;

L'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile viene attribuita al Gestore dei Servizi Energetici



# Codici di rete 2016

- **Il codice di rete è il documento che descrive il servizio di distribuzione e le sue modalità di erogazione e gestione.**
- **Costituisce, di fatto, uno “strumento contrattuale” con cui vengono regolati e profondamente chiariti i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le imprese di vendita e i grossisti che utilizzano l’impianto medesimo**
- **In esso sono contenute le regole di accesso al servizio, le modalità operative di erogazione delle prestazioni, le modalità ed i canali di scambio delle informazioni e gli aspetti amministrativi.**

**Delibera AEEGSI il 28 dicembre 2016 806/2016/R/gas**  
**«Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete della Società Snam Rete Gas S.p.a.»**

# Dm in consultazione

- Dal 13 dicembre pubblica sulla bo biometano e dei

## Caratteristiche

- Registro nazionale
- Viene privilegiato rifiuti e sottopro
- CIC finalmente va
- estensione a fine
- Incentivazione de
- Cambiano le per arrivare al 100%
- Solo per il settore



*Il Ministro dello Sviluppo Economico*

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e con

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144" ed in particolare l'articolo 27 (Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas);

VISTA la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare:

- il considerato 26 che prevede che gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti;
- il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e che tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche;
- l'articolo 1, comma 2, che prevede che le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine

ta la consultazione  
er l'utilizzo del  
nziati.

biometano;

roduzione a partire da

15,00 euro a certificato;

esercizio degli impianti,

al biometano;

riconvertiti che può

d mc;



# Garanzie di Origine del biometano

- E' una certificazione elettronica sul modello di quella relativa al mercato elettrico: che attesta **l'origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati IGO.**
- **Ogni titolo GO è rilasciato dal GSE per ogni MWhe** immessa in rete. I titoli GO vengono rilasciati, trasferiti e annullati in maniera elettronica tramite l'apposito portale web gestito dal GSE.
- La Garanzia di Origine per il Biometano ha lo scopo di fornire al consumatore un **mezzo per comprovare l'origine rinnovabile del gas prelevato dalla rete e può essere utilizzata, anche dai soggetti tenuti agli obblighi del sistema di scambio** istituito con la Direttiva 2003/87/CE, al fine di liberarli dall'obbligo di disporre di un numero di quote equivalenti in termini di emissioni di carbonio evitate, in ragione del consumo di biometano comprovato dal possesso della citata Garanzia.
- **L'emissione della garanzia di origine è ammessa solo per il biometano prodotto a partire dai sottoprodotti che non riceva altre incentivazioni.**

# «Quadro Normativo: Biometano e Sottoprodotti»



# Sottoprodotto art. 184 bis del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152

- 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi **sostanza od oggetto** che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui **scopo primario** non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  - b) **è certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, **nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi**;
  - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato **direttamente** senza alcun **ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;
  - d) **l'ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per **stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare** affinché una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.



# Decreto Sottoprodotti

*tornato da Bruxelles  
il 4 ottobre 2016  
attualmente alla  
Corte dei Conti*

**Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti**

## **IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

- VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;
- VISTA** la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;
- VISTE** le linee guida *Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste*, giugno 2012;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante «*Norme in materia ambientale*» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185, comma, le lettere c) e f);
- CONSIDERATO** che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti e riduce il consumo di materie prime vergini;
- CONSIDERATO** che l'impiego dei sottoprodotti non può prescindere da un quadro normativo ed amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalità con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- RITENUTO** di stabilire, ai sensi dell'articolo 184 bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, i criteri affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1;
- VISTA** la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 dicembre 2015, n. 3650;

## Decreto Sottoprodotti: ancora nodi

- **Art 6 “Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale”**
- L’art.6 è quello che desta maggiore perplessità, per come vengono definite le “normali pratiche industriali” **referibili ai possibili trattamenti dei sottoprodotti.**
- I problemi potrebbe sussistere per tutte le filiere legate alla Chimica Verde **In particolare se il produttore applica un trattamento per rendere “sicuro” (dal punto di vista della salute dell’uomo e dell’ambiente) un sottoprodotto quest’ultimo viene considerato un rifiuto, basta un trattamento termico; dall’altra parte se il “trattamento” viene applicato dall’utilizzatore ciò non viene considerata “normale pratica industriale”.**

# Decreto Sottoprodotti: certezza di utilizzo

## OBBLIGATORIO:

1. un elemento che dimostri l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose ed assicurare la produzione di una utilità, economica, o di altro tipo.
2. In mancanza di tale documentazione, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.







Grazie

*Sofia Mannelli*  
*presidente@chimicaverde.it*

